

di vendita, c) nei cinema, d) nei mezzi di trasporto pubblico, costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE.

2. In caso affermativo, se l'articolo 36, prima frase, del trattato CEE, vada inteso nel senso che uno Stato membro possa legittimamente vietare in misura par-

ziale la pubblicità relativa a bevande alcoliche di gradazione superiore a 23° per motivi inerenti alla tutela della salute delle persone in conformità della legge nazionale.

3. Se un divieto per motivi di salute pubblica come quello anzidetto possa costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ Sembra doversi leggere importazione in luogo di esportazione.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Ricorso della sig.ra Gloria Pérez-Mínguez Casariego contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 gennaio 1990

(Causa T-1/90)

(90/C 26/16)

Il 2 gennaio 1990 la sig.ra Gloria Pérez-Mínguez, rappresentata dall'avv. D. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il tribunale di primo grado voglia:

- annullare la nomina della sig.ra Maria Gutiérrez Diaz come amministratore principale;
- procedere alle nomine della sig.ra Gloria Pérez-Mínguez Casariego come amministratore principale, in quanto soddisfa tutte le condizioni richieste nel concorso affinché le sia concesso tale posto;
- in subordine a quanto sopra chiesto, se non dovesse essere accolto, annullare la decisione con la quale è stata nominata come amministratore principale la sig.ra María Gutiérrez Díaz in quanto non possiede i requisiti stabiliti, per difetto di procedura, in quanto non risulta nella lista dei candidati idonei e perché soddisfa le condizioni poste nel bando di concorso, o in quanto può far valere meriti inferiori a quelli della ricorrente, e annullare il procedimento a decorrere dalla istituzione della lista dei candidati idonei, ordinando che si prosegua nello svolgimento delle operazioni di concorso con assoluta garanzia di imparzialità, informando i concorrenti dei risultati del concorso e delle decisioni che ad essi si riferiscono.

Mezzi e principali argomenti

1. La ricorrente fa valere innanzitutto la violazione dell'articolo 33 dello statuto del personale, in quanto risulta incontestabile, a suo parere, che un concorrente che è stato sottoposto alla visita medica prevista in tale norma, come nel suo caso, debba essere nominato a meno che non soddisfi le condizioni di idoneità fisica richieste, risultato che non si è prodotto nella fattispecie.

2. In secondo luogo, la ricorrente fa valere l'esistenza di vizi di procedura. Essa sostiene che l'autorità che ha il potere di nomina ha violato sia i numeri 2 e 3 dell'articolo 25 dello statuto, sia le disposizioni comuni ai concorsi generali di selezione del personale, in quanto non ha proceduto a notificare alla ricorrente il risultato del concorso e le conclusioni che ad essa si riferivano. D'altra parte, il fatto che la persona nominata per il posto controverso non figurasse nella lista dei candidati che soddisfacevano le condizioni richieste per essere convocati e/o nella lista di idoneità costituisce, secondo la ricorrente, una violazione dell'articolo 5 dell'allegato III dello statuto e, congiuntamente, degli articoli 28, lettera d), paragrafo 2 dello statuto.

3. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l'operato dell'autorità che ha il potere di nomina viola anche l'articolo 27 dello statuto, in quanto la nomina impugnata non è stata basata sui criteri posti da tale norma.

4. La ricorrente sostiene, infine, che l'operato di cui trattasi costituisce uno sviamento di potere, in quanto si è proceduto alle nomine in modo arbitrario, per interessi contrari alla giustizia e all'interesse delle istituzioni comunitarie, senza tener conto dei meriti e delle capacità comprovati mediante il concorso. Come effetto di tale sviamento di potere, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, riconosciuto dall'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto.